



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Piero Bontadini, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento

Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 12/2013

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

eurilink

Comitato scientifico

Bonfiglio Salvatore, Carloni Enrico, Castiello Francesco, Cittadino Caterina, D'Alessio Gianfranco, Di Pace Ruggiero, Gagliarducci Francesca, Gardini Gianluca, Gattamelata Stefano, Greco Maurizio, Laurini Giancarlo, Liccardo Gaetano, Mari Angelo, Marini Francesco, Mastrandrea Gerardo, Matera Pierluigi, Merloni Francesco, Nobile Riccardo, Palamara Luca, Palma Giuseppe, Panzironi Germana, Patroni Griffi Filippo, Piazza Angelo, Pioggia Alessandra, Puliati Helene, Realfonzo Umberto, Schioppa Vincenzo, Sciascia Michel, Sestini Raffaello, Spagnoletti Leonardo, Staglianò Giuseppe, Storto Alfredo, Titomanlio Federico, Tomassetti Alessandro, Uricchio Antonio, Volpe Italo.

Comitato editoriale

Laura Albano, Sonia Albertosi, Federica Angeli, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Federico Dinelli, Francesca Romana Feleppa, Luigi Ferrara, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Giuliano Gruner, Laura Lamberti, Laura Letizia, Roberto Marotti, Massimo Pellingra, Benedetto Ponti, Carlo Rizzo, Francesco Rota, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Manuela Veronelli, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

La fissazione giudiziale dell'indennità definitiva di espropriazione per pubblica utilità

di **Basilio Antoci**

Sommario

1. Premessa; 2. La determinazione amministrativa dell'indennità; 3. L'opposizione alla stima; 3.1. Competenza; 3.2. Forma della domanda; 3.3. Termini e decadenze; 4. La fissazione giudiziale dell'indennità; 5. Criticità.

Abstract

The paper provides to law of procedure to protect the lawful owner from an expropriation of his ownership. Its purpose is to analyze the different steps to set out a civil action; to establish the judicial compensation of money. As this legal action has a deep importance, when the public administration does not reach the law pre-established result, it is necessary to find in other "Powers of the Stat" helpful, as the Judicial one.

Il presente articolo analizza la normativa processuale posta a tutela del soggetto passivo dell'espropriazione per pubblica utilità. Ricostruisce i vari passaggi in cui essa si snoda e rintraccia il fondamento normativo dell'azione legale per la fissazione giudiziale dell'indennità che, seppur prevista in via residuale, assume una profonda rilevanza quando l'azione amministrativa stenta a conseguire il risultato prefissato dalla legge e abbisogna di una spinta esterna, proveniente addirittura da altri poteri dello Stato, come quello giudiziario.

Keywords

Poteri ablatori; Espropriazione; Utilità pubblica; Indennità; Rimedi giurisdizionali; Opposizione alla stima; Fissazione giudiziale indennità; Giurisprudenza; Contratto sociale; Azione amministrativa.

1. Premessa

La Pubblica Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone di una variegata serie di poteri (F. LAMETRE et al., 205) che, la dottrina più autorevole, distingue secondo gli effetti e colloca in varie macro-categorie giuridiche di grande respiro (E. CASSETTA, 330). Una di queste categorie è quella che raggruppa al suo interno i c.d. poteri ablatori della Pubblica Amministrazione. Tale forma di poteri consente alla P.A. di sacrificare, nel nome di generali finalità pubbliche, gli interessi e i diritti di singoli individui o di enti, imponendo loro obblighi o privandoli della titolarità di situazioni giuridiche ad essi favorevoli (E. CASSETTA, 341).

Uno dei principali poteri ablatori è, senza dubbio, costituito dalla c.d. espropriazione per pubblica utilità. Si tratta di un procedimento amministrativo che culmina nell'adozione di un provvedimento amministrativo, c.d. decreto di esproprio, carico di effetti giuridici¹. Con tale atto l'ente "espropriante" costituisce un diritto di proprietà o un altro diritto reale in favore del c.d. "beneficiario" dell'espropriazione - che può anche non coincidere con l'espropriante. Ciò provoca l'estinzione di quel diritto in capo al soggetto - c.d. "espropriato" - che ne era, sino a quel momento, titolare (E. CASSETTA, 342; C. BOVIO, 368). L'espropriato può anche non essere una persona fisica o giuridica privata, in quanto anche i beni appartenenti ad altri enti pubblici possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità - purché non siano beni demaniali o afferenti al patrimonio indisponibile di tali enti (C. BOVIO, 368).

Il procedimento di espropriazione è, attualmente, regolato dal d.P.R. 327/2001 e dalle sue successive modifiche. Tale legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei

beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (G. DE MARZO, § 2).

L'espropriazione, dunque, priva il soggetto espropriato della titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile di sua pertinenza.

Ciò è lecito e ammissibile, purché si operi all'interno di determinati limiti legali, trattandosi di materie a copertura costituzionale. Già secondo l'art. 29 dello Statuto Albertino, la proprietà in ogni sua forma era sacra e inviolabile. Era, però, lo stesso articolo a prevedere la possibilità che, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esigesse, si potesse essere tenuti a cedere in tutto o in parte i diritti di proprietà di cui si era titolari, dietro la corresponsione di «una giusta indennità conformemente alle leggi». Per converso, la nostra Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata e si prefigge l'obiettivo di renderla accessibile a tutti, in modo tale che ne venga preservata la funzione sociale². Questo è quello che stabilisce l'art. 42, il quale prosegue statuendo che «la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».

Il potere espropriativo della Pubblica Amministrazione è, dunque, consacrato al rango Costituzionale e può raggiungere una estensione tale da incidere negativamente persino su un altro bene giuridico primario - la proprietà privata. Ciò è consentito, fintantoché si assolvano finalità di respiro generale e a fronte di un indennizzo. La Costituzione, però, non qualifica in maniera compiuta questo punto: cosa si deve in-

¹ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Proprietà*, in *Enciclopedia del Novecento*, Treccani, 1980, § 15, «La proprietà privata, potenzialmente perpetua ... viene a cessare con l'espropriazione, senza che intervenga un atto di disposizione del titolare».

² Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., § 14, «Si tratta non di una semplice enunciazione, ma di un precetto, per quanto generico, che si indirizza al legislatore ordinario. Spetta a lui di attuarlo ... sia agevolando l'accesso alla proprietà a coloro che ne siano privi e ne appaiano, rispetto a certi beni, particolarmente meritevoli, sia arrivando all'espropriazione e non solo "per motivi d'interesse generale", ma anche come sanzione a carico dei proprietari immeritevoli».

tendere, dunque, per indennizzo?

Un primo appiglio normativo per ricostruire la questione è offerto dall'art. 834 del Codice Civile, il quale stabilisce che «nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità». Qui, il Legislatore, offre una prima qualificazione dell'indennità: essa deve essere "giusta". A questo punto ci si deve domandare quali siano i parametri ai quali proporzionare un'indennità al fine di renderla giusta, così come prescritto dalla legge. L'articolo in esame rimanda, espressamente, alla legislazione speciale.

Sino al 2001 era in vigore la L. 2359/1865 al cui art. 39 era disposto che «la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita». Tale norma, nell'individuare i parametri cui commisurare l'indennità di espropriazione, faceva riferimento al "giusto" valore che l'immobile avrebbe avuto in un regime di libero mercato, secondo il libero apprezzamento di periti a ciò deputati. Nel 1971 è stata adottata la L. 865, la quale prevedeva all'art. 16 la costituzione di una commissione provinciale di periti che avrebbe, sempre a norma di tale articolo, determinato il valore dei fondi espropriati secondo i criteri ed i coefficienti ivi indicati. Questo procedimento e questi criteri erano volti a garantire l'adeguatezza dell'indennità d'esproprio al parametro della giustizia e della conformità al valore venale dello stesso.

Come si accennava, nel 2001 è intervenuto il d.lgs. 325 che ha abrogato tanto la L. 2359/1865 quanto la L. 865/1971. Con il d.P.R. 327 del 2001 sono state, altresì, adottate le disposizioni regolamentari necessarie a dare attuazione alla nuova normativa in tema di espropriazioni. Ai fini del presente lavoro, si concentrerà l'attenzione argomentativa proprio su tali atti normativi e sulle loro implicazioni processuali in termini di rimedi giurisdizionali esperibili, anche alla luce

della L. 150 del 2011, nel caso in cui dovessero sorgere dissensi - tra espropriato ed espropriante - circa il *quantum* dell'indennità di esproprio, ove ritenuta non rispondente ai criteri di giustizia e congruità cui si è fatto cenno, ovvero nel caso in cui essa non venisse determinata affatto in maniera definitiva.

2. Brevi cenni sulla determinazione amministrativa dell'indennità

Lasciando da parte la normativa previgente, è necessario effettuare un brevissimo cenno sul Capo IV del Titolo II del d.P.R. 327/2001 nel quale all'art. 20 è stabilito che una volta divenuto efficace l'atto che dichiara l'utilità pubblica del progetto da realizzare, si deve redigere l'elenco dei beni da espropriare, con l'indicazione delle somme che si offrono a titolo di indennità provvisoria per l'acquisizione degli stessi. Se il proprietario cui viene notificata la determinazione di stima provvisoria condivide l'offerta della P.A., la sua accettazione avviene irrevocabile. In caso contrario, entra in gioco il successivo art. 21 in cui è previsto che l'espropriato possa, su invito della P.A., dichiarare di voler accedere al procedimento di determinazione definitiva della stima ivi disciplinato. Il proprietario, dunque, può dichiarare di volersi avvalere della stima peritale ex art. 21, nominando un proprio perito di fiducia (G. PELUSO, 07/12/11). In caso contrario, ove questi nulla disponga o espressamente rifiuti tale possibilità, la P.A. avrà cura di inviare tutti gli atti alla competente commissione provinciale espropri perché sia quest'ultima a definire l'intera procedura, compresa la quantificazione dell'indennità definitiva.

I criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione sono, invece, contenuti nel Capo VI del medesimo Titolo, ma non è opportuno trattarne in questa sede. La presente analisi, infatti, si concentra sul caso in cui, tali criteri, si asserissero violati e si eccipisse la non congruità della determinazione dell'indennità d'esproprio al reale valore del bene espropriato.

In tale ipotesi il giudice potrebbe non soltanto essere chiamato a rideterminare l'indennità già assegnata, bensì a fissarla egli stesso d'ufficio e, in quest'opera gli sarebbe consentito di esercitare un vero e proprio «potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato»³ - ciò significa che, il giudice, ben potrebbe superare la rigidità della nomenclatura offerta dalla normativa in esame, rintracciando ulteriori parametri di apprezzamento - anche differenti da quelli legali.

3. L'opposizione alla stima

Il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione è, teleologicamente, volto a garantire un adeguato ristoro, in termini economici, al soggetto espropriato che di fatto subisce una diminuzione del proprio patrimonio nel momento stesso in cui viene privato del diritto sull'immobile espropriato - a seguito del decreto d'esproprio cui si faceva cenno in precedenza.

Nella realtà è possibile che si verifichino due differenti situazioni: può accadere che, la somma assegnata in via definitiva, sia ben lungi dall'essere "giusta" e, dunque, non sia idonea a garantire un adeguato ristoro per il danno subito; ma può anche accadere che, la P.A. ritardi o addirittura ometta di avviare il procedimento di cui all'art. 21 d.P.R. 327/2011. In entrambi questi casi, al soggetto espropriato è concesso il ricorso alla tutela giudiziale dallo stesso TU sulle espropriazioni (G. PELUSO, 17/12/2011).

Gli artt. 53 e 54 del TU espropriazioni si occupano proprio della tutela giurisdizionale riservata al soggetto passivo dell'espropriazione (DE MARZO, § 8). L'art. 54 stabilisce che «il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione

dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 D.Lgs. 150/2011». Passiamo ad esaminare più da vicino gli aspetti salienti e problematici di questo giudizio di opposizione alla stima o di fissazione giudiziale dell'indennità d'esproprio.

3.1. Competenza

L'art. 53 prevede al co. 2 che «*resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa*». Ove, dunque, la domanda giudiziale (*petitum*) dovesse avere ad oggetto non il procedimento amministrativo di esproprio (*an*), ma soltanto questioni inerenti al procedimento di determinazione della stima nonché la stima medesima - ove questa fosse già stata determinata (*quantum*), è prevista la competenza funzionale del giudice ordinario, che la legge individua nella Corte d'Appello nel cui distretto è sito il bene oggetto dell'espropriazione. Questo è quanto dispone, in linea con il citato art. 53, l'art. 29 d.lgs. 150/2011, ribadendo che «è competente la Corte di Appello nel cui distretto si trova il bene espropriato». La Corte d'Appello giudica, dunque, in unico grado e garantisce in tal modo una trattazione collegiale della questione. Nei giudizi in cui è prevista, infatti, la competenza funzionale della Corte d'Appello, quale giudice di primo e unico grado, non opera la ripartizione delle controversie fra giudice monocratico e collegio (G. OLIVIERI § 3). La sentenza è, comunque, ricorribile in Cassazione.

3.2. Forma della domanda

Altra questione interessante è quella che inerisce la forma che, l'atto introduttivo del giudizio, deve rivestire. A tal proposito, l'art. 54 del Testo Unico in esame prevedeva, al comma 3, che l'opposizione alla stima dovesse essere

³ Cfr. Corte di Cassazione Civile 18435/2013.

proposta mediante atto di citazione ma, codesta previsione è stata modificata dall'art. 29 d.lgs. 150/2011 in cui si legge che «le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione». Questa disposizione rimanda l'interprete al libro IV del Codice di Procedura Civile, che si apre proprio con un titolo dedicato ai procedimenti sommari: nello specifico, la legge di riforma, fa riferimento al capo III-bis, in cui sono contenuti gli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater. Il primo di questi articoli stabilisce che «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente». Ecco, dunque, che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima o di fissazione della stessa, dovrà essere redatto sotto forma di ricorso. Per completezza, si segnala che il richiamo al procedimento sommario di cognizione ha ingenerato, invero, perplessità sulla concreta possibilità di conciliare un giudizio articolato, com'è quello di opposizione o di determina della stima d'esproprio, con la snellezza del rito sommario di cognizione. Di questo aspetto si parlerà nelle conclusioni.

3.3. Termini e decadenze

L'azione di opposizione alla stima è soggetta un termine di decadenza abbastanza ridotto, poiché l'art. 53 d.P.R. 127/2001 stabilisce che essa vada proposta entro trenta giorni dalla «comunicazione prevista dell'articolo 27». Si tratta della comunicazione di avvenuto deposito della stima. Da tale momento inizia a decorrere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 54 T.U. espropriazioni. Per completezza sul punto, è utile riportare un passaggio della sentenza emessa in data 19/03/2010 dalla Corte d'Appello di Napoli, con la quale è stato chiarito che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine perentorio per proporre opposizione alla stima decorre solo dal momento in cui il soggetto espropriato abbia ricevuto piena e legale co-

noscenza della stima mediante valida notifica dell'atto amministrativo che ha determinato l'indennità di esproprio. Ne deriva che nessuna rilevanza assume, ai fini della predetta decorrenza concernente il termine per la proposizione della opposizione, la notifica del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione».

4. La fissazione giudiziale dell'indennità

Come si è accennato all'inizio del presente lavoro, può accadere che, per l'inerzia della Pubblica Amministrazione, i tempi del procedimento amministrativo di determinazione della stima si dilatino a dismisura pregiudicando di fatto i diritti e gli interessi dei soggetti espropriati. Ancor peggio, può accadere che non si giunga mai a conclusione di tale procedura o, addirittura, che questa non prenda affatto avvio. Alla luce delle ultime considerazioni, si potrebbe pensare di essere giunti di fronte ad un impasse del meccanismo di tutela di cui al TU sull'espropriazione e non si è del tutto in fallo. Come si è visto, per proporre domanda alla Corte d'Appello la legge fissa il termine di trenta giorni che decorre dalla notifica del deposito della stima definitiva: ci si deve a questo punto domandare se sia possibile chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria anche in mancanza di tale atto.

Non si tratta di un problema di poco momento ma, a ben vedere, la risposta è insita nello stesso art. 54 d.P.R. 327/2001 in cui è scritto che il soggetto interessato «può comunque chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità». Ecco che alla luce di questa norma si configura senza problemi la possibilità di agire in giudizio, anche in mancanza della stima definitiva d'espropriazione e della sua notificazione.

Ed invero la formulazione dell'art. 54 del citato d.P.R. 327/2001 non è casuale. Questo, infatti, insieme con il D. Lgs. 325/2001, ha abrogato l'intero Titolo II della L. 865/1971 sugli espropri. Questa riforma è stata senza dubbio ispirata anche da una storica pronuncia della Corte Costituzionale - la sent. 67/1990 - che aveva già tac-

ciato di incostituzionalità proprio l'art. 19 della L. 865/71 per violazione degli artt. 24 e 42 Cost. I Giudici costituzionali avevano, infatti, rilevato al riguardo che *«per dare effettività al diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione, non può negarsi all'interessato di agire per ottenere l'indennizzo sancito nell'art. 42 della Costituzione, quanto meno dal momento in cui egli perde la proprietà del bene. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. 865/71 ... nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge»*.

Secondo i giudici delle leggi, il soggetto espropriato può agire in giudizio anche quando non sia stata determinata l'indennità definitiva d'esproprio. E può farlo sin dal momento in cui perde la proprietà del bene: ossia da quando, il decreto di esproprio, produce l'effetto traslativo dei diritti reali sul bene oggetto del procedimento ablativo. Tutto ciò perché, altrimenti, la previsione dell'art. 42 Cost. rimarrebbe svuotata tanto di significato quanto di effettività, se si permettesse alla P.A. di postergare senza limiti il proprio adempimento nei confronti del soggetto passivo dell'espropriazione.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha fatto proprio questo indirizzo e, con una recente pronuncia, ha stabilito che *«in tema di espropriazione ... qualora sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione. Condizione imprescindibile per l'esercizio di entrambe le azioni è l'avvenuta pronuncia del decreto di esproprio, il quale segna il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indenniz-*

zo» - così Cass. Civ. 18314/2007. Dunque è proprio il decreto di esproprio, che andrebbe emesso soltanto successivamente alla determinazione definitiva della stima, che segna il momento decisivo a partire dal quale il proprietario espropriato può rivolgersi al giudice perché questi tuteli le sue ragioni dall'inerzia dei pubblici amministratori.

5. Criticità

L'analisi sin qui svolta ha palesato alcuni nodi critici della normativa *de quo*, i quali - da un punto di vista pan-processuale - sembrano essere stati sciolti nel corso della trattazione. Il problema centrale del presente lavoro, circa la possibilità di adire il giudice anche in assenza di una stima alla quale "opporsi" è stato risolto in senso affermativo, alla luce delle norme e delle pronunce di legittimità che si sono analizzate, pur restando ancora aperto il dibattito circa l'efficienza del rito prescelto dal legislatore. A tal proposito mi permetto di aggiungere una notazione: nel periodo immediatamente successivo alla emanazione della L. 69/2009, il prof. Italo Andolina, in un convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, ebbe modo di manifestare il proprio disappunto per quella nuova disciplina sommaria, così sommariamente adottata da quel «legislatore poco accorto e poco colto». Il problema inerente al rito sommario meriterebbe una trattazione separata ed ha, comunque, una rilevanza marginale rispetto all'oggetto di questo saggio.

A prescindere dalla *querelle* circa l'opportunità del rito sommario o di quello ordinario (che è sempre accessibile, nel caso in cui il giudice dovesse ravvisare esigenze istruttorie di carattere "non sommario"), resta da valutare - per quanto possa competere a questa sede - l'intera azione Amministrativa nel suo insieme. Essa, infatti, dovrebbe essere informata a determinati principi, alcuni dei quali aventi persino respiro costituzionale, che sono posti a tutela di coloro i quali si trovino incagliati nella morsa del potere pubblico.

Non a caso ho utilizzato quest'immagine: come di una barca incagliata su un fondale ostile.

Se si pensa, infatti, agli ampi poteri concessi in autotutela alle P.A., sembra assurdo dover coinvolgere un giudice - per giunta ordinario - nel procedimento amministrativo, perché sia egli a fare ciò che competerebbe, invece, all'Amministrazione. La separazione dei poteri - legislativo, esecutivo e giudiziario - assume in tal senso dei tratti poco definiti, nei quali si creano zone grigie dove il potere amministrativo, inteso in senso lato, finisce per impigrire la propria azione, cullandosi sulla speranza che altri poteri facciano le sue veci assolvendo ai suoi doveri.

Più che riforme legislative d'urgenza e mutamenti di rito, *de iure condendo*, servirebbe un rinnovamento di valori e di principi sociali e giuridici: sarebbe questo un autentico processo di riforma dell'azione Amministrativa. In questo modo lo Stato, da fondale minaccioso, assurgerebbe finalmente a sostrato fertile, colmo di humus giuridico, su cui far prosperare i propri consociati, in ossequio a quel Contratto Sociale senza il quale non ci sarebbe Diritto alcuno e che, troppo spesso, viene magramente onorato.